

COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di Verona

(L. R. 06 aprile 2001 n. 10)

ALLEGATO N. 8

SOSTITUZIONE E MODIFICA

al

Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6. del 21-02-2005.

Modificato con

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30-09-2005

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche è così sostituito:

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

P1 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione -

P2 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione da istituire -

P3 - Ricognizione delle aree dove sono stati istituiti posteggi isolati -

P4 - Planimetrie -

P5 - Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e posteggi isolati.

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

I MERCATI ISTITUITI SONO I SEGUENTI:

MERCATO MINORE di CASTAGNARO (da 6 a 20 posteggi);

Ubicazione: PIAZZA DANTE ALIGHIERI in via ordinaria, Via STAZIONE, o altri spazi disponibili, in caso di trasferimento temporaneo per particolari necessità;

ANNUALE;

Giornata di svolgimento: VENERDI' .

POSTEGGI :

n.1 Posteggio settore merceologico ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Prodotti Caseari;	mq.	50,0
n. 2 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Abbigliamento;	mq.	50,0
n.3 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Calzature	mq.	66,0
n.4 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Piante, fiori recisi ...	mq.	40,0
n.5 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale non specificata	mq.	35,0
n.6 Posteggio settore ALIMENTARE Tipologia merceologica	superficie totale Ittica	mq.	21,0
n.7 Posteggio riservato ai PRODUTTORI AGRICOLI Tipologia Merceologica	superficie totale Frutta, verdura, prodotti caseari;	mq.	40,0
n.8 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Abbigliamento	mq.	60,0
n.9 Posteggio settore ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Frutta e Ortaggi	mq.	40,0
n.10 Posteggio settore NON ALIMETARE Tipologia Merceologica	superficie totale Pelletteria	mq.	40,0
n.11 Posteggio settore NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Abbigliamento casual uomo Donna e Bambino, Intimo	mq.	40,0
n. 12 Posteggio settore NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Casalinghi prodotti per la casa	mq.	40,0

Parte 2

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione da istituire

I MERCATI DA ISTITUIRE SONO I SEGUENTI:

MERCATO MINORE di MENA' (da 6 a 20 posteggi);

Ubicazione: PIAZZA PADRE ORFEO MANTOVANI in via ordinaria, o altri spazi disponibili, in caso di trasferimento temporaneo per particolari necessità;

ANNUALE;

Giornata di svolgimento: GIOVEDI' .

POSTEGGI :

n.1 Posteggio settore merceologico ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale non specificata;	mq.	63,0
n. 2 Posteggio settore merceologico ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Prodotti Caseari;	mq.	63,0
n.3 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Casalinghi	mq.	60,0
n.4 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Pelletteria	mq.	60,0
n.5 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Merceria	mq.	51,0
n.6 Posteggio settore NON ALIMENTARE Tipologia merceologica	superficie totale Calzature	mq.	72,0
n.7 Posteggio riservato ai PRODUTTORI AGRICOLI Tipologia Merceologica	superficie totale Frutta, verdura, prodotti caseari;	mq.	48,0
n.8 Posteggio settore merceologico NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Abbigliamento	mq.	72,0
n.9 Posteggio settore NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Abbigliamento	mq.	66,0
n.10 Posteggio settore NON ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Piante, fiori recisi ...	mq.	48,0
n.11 Posteggio settore ALIMENTARE Tipologia Merceologica	superficie totale Frutta, verdura ...	mq.	72,0

Parte 3

Aree destinate ai posteggi isolati

b) N.2 POSTEGGI ISOLATI AREE CIMITERIALI PER PRODUTTORI AGRICOLI

Settore merceologico: NON ALIMENTARE;

Tipologia merceologica : PIANTE, PIANTE FIORITE, FIORI RECISI;

CASTAGNARO: Via Cimitero;

MENA': Via Nogara.

Parte 4

Planimetrie allegate:

Allegato 1: Planimetria del Mercato del Venerdì con individuazione dei singoli posteggi in Piazza Dante Alighieri e Via Dante Alighieri;

Allegato 2: Estratto di Mappa con indicazione dell'ubicazione del Mercato del Venerdì in Piazza Dante Alighieri e Via Dante Alighieri;

Allegato 3: Estratto di Mappa con indicazione dell'ubicazione del Mercato del Venerdì in via Stazione;

Allegato 4 : Planimetria del Mercato del Giovedì con individuazione dei singoli posteggi in Piazza Padre Orfeo Mantovani;

Allegato 5 : Estratto di Mappa con indicazione dell'ubicazione del Mercato del Giovedì in Piazza Padre Orfeo Mantovani;

Allegato 6 : Estratto di Mappa con indicazione dell'ubicazione del Posteggio Isolato di Produttore Agricolo Presso il Cimitero di Castagnaro;

Allegato 7 : Estratto di Mappa con indicazione dell'ubicazione del Posteggio Isolato di Produttore Agricolo Presso il Cimitero di Menà (frazione).

Parte 5

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere (documento allegato n.8).

COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di Verona

(L. R. 06 aprile 2001 n. 10)

Regolamento
Commercio su aree pubbliche

Art. 1 – Tipologia dei mercati esistenti nel territorio comunale

Il mercato che si svolge a Castagnaro in Piazza Dante Alighieri nel giorno di VENERDI' è di tipologia ANNUALE.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione dei mercati

Il mercato del VENERDI' è esistente da decenni, della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto, ed è stato ampliato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21-2-2005, passando da un numero di 6 a 12 posteggi in concessione.

Per il mercato della frazione di Menà è stato individuato quale giorno di svolgimento il GIOVEDI'.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento dei mercati

1. Il Mercato del Venerdì di Castagnaro (Piazza Dante Alighieri) e il Mercato del Giovedì della frazione di Menà (Piazza Padre Orfeo Mantovani) in fase di istituzione, osservano il seguente orario: dalle ore 7,30 alle ore 14,00;
inizio vendita ore 8,00, fine vendita ore 13,00, sgombero dell' area pubblica entro le ore 14,00.
2. Nei mercati possono operare solamente commercianti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende come previsto dall'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001.
3. Entro le ore 8,30, i Concessionari di posteggio, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area a ciascuno assegnata.
4. Non è permesso installarsi nel mercato prima delle ore 7.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione nel mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

MERCATO DEL VENERDI' – Castagnaro Piazza Dante Alighieri – Via Dante Alighieri

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

- **l'ubicazione: Piazza Dante Alighieri e Via Dante Alighieri;**
- **superficie complessiva del mercato: mq. 1153, ivi compresi i passaggi pedonali e gli spazi tra posteggi;**
- **totale posteggi attuali: n. 12**
- **superficie complessiva occupata dai posteggi attuali: mq. 523.**

MERCATO DEL GIOVEDÌ – Menà Piazza Padre Orfeo Mantovani

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione: Piazza Padre Orfeo Mantovani;
- superficie complessiva del mercato: mq. 1394, ivi compresi i passaggi pedonali e gli spazi tra posteggi;
- totale posteggi da istituire: n. 11
- superficie complessiva occupata dai posteggi da istituire: mq. 705.

Art. 5 – Documento unico di regolarità contributiva

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, sia questo isolato o su mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario, è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali.
2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni che si svolgono su area pubblica.
3. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre regioni e che intendano utilizzare posteggi sul territorio comunale, o partecipare alle operazioni di spunta, dovranno presentare un'autocertificazione sulla regolarità contributiva anche se non sia prevista nella regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.
4. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa, salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute nell'art. 4 bis della legge regionale, ovvero esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta la documentazione in originale che attesti la regolarità contributiva.
5. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane.
6. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
7. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo del bando pubblico previsto dal presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nel citato articolo 4 bis, comma 5 della legge regionale 10/2001:

“Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese

indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.””

8. Nei casi previsti dal precedente comma 7, l'accertata mancanza della regolarità contributiva comporterà la revoca del titolo abilitativo rilasciato o del quale si aveva diritto al rilascio.

Art. 6 – Produttori Agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11.
4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui all'art. 4 bis della legge regionale e dell'articolo 10 del presente Regolamento, e quelle in materia di sostituzione del titolare ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.
7. La vendita in locali chiusi, anche se facenti parte dell'azienda agricola stessa è consentita previa comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere individuato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 – Circolazione pedonale e veicolare nell'area del mercato

1. Dalle ore 7.30 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività Produttive è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria dei mercati, con l'indicazione dei posteggi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, e la superficie assegnata.
2. Ogni qualvolta sono adottati provvedimenti che modificano la titolarità delle autorizzazioni e delle relative concessioni al posteggio, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle assegnazioni e di comunicare tali variazioni alla Regione del Veneto come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 10/2002.
3. Copia della planimetria e copie delle Assegnazioni delle Concessioni sono depositate anche presso la Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza, l'Ufficio Tributi per il calcolo della relativa COSAP e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per territorio.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione della graduatoria dei precari e del registro degli operatori titolari assenti

- 1) L'ufficio Commercio/Attività Produttive consegna all'ufficio Polizia Municipale l'apposita modulistica dove annotare quanto segue:
 - a) la graduatoria degli operatori precari. Tale graduatoria è formulata sulla base delle disposizioni previste dal successivo art. 11;
 - b) l'annotazione delle assenze degli operatori titolari di posteggio.;
- 2) La graduatoria originale dei precari e l'annotazione degli operatori titolari di posteggio è aggiornata e consegnata all'ufficio Commercio/Attività Produttive mensilmente e resa disponibile per la consultazione, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti alle ore 8,30, ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi, dalle ore 8,30 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire agli organi di vigilanza, all'atto della spunta, l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine della "Graduatoria precari", che viene formata sulla base delle seguenti priorità:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze nel mercato. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;

- b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché la sua rinuncia non dipenda da motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere il pagamento avverrà tramite versamento alla tesoreria comunale, con bollettino postale da ritirare presso l'Ufficio Tributi.

Art. 13 – Scadenza delle concessioni in essere

1. Le concessioni di posteggi poste in essere alla data di entrata in vigore dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, avranno le seguenti scadenze:
 - a) le concessioni in essere con scadenza decennale nel periodo transitorio compreso fra l'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010) e il 5 luglio 2012 (data di pubblicazione dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni) si intendono automaticamente prorogate fino al giorno 7 maggio 2017 compreso;
 - b) le concessioni con scadenza decennale nei 5 (cinque) anni successivi al giorno 5 luglio 2012 si intendono prorogate fino al giorno 4 luglio 2017 compreso;
 - c) le concessioni scadute prima dell'8 Maggio 2010 mantengono la loro normale scadenza in seguito al rinnovo decennale operato;
 - d) in deroga a quanto indicato al precedente comma c), e nell'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza indicati all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le concessioni la cui naturale scadenza ricorre fra il 5 luglio 2017 e il 7 maggio 2020 riacquiritano la scadenza alla data del 7 maggio 2020.

Art. 14 – Bando di migliororia

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 17, ad esclusione della fase di prima applicazione, il comune provvede ad espletare il bando di migliororia del presente regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, produttori agricoli e, se previsto, soggetti diversamente abili o imprenditoria giovanile. Il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 17 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore

anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica. In caso di ulteriore parità a colui che sia concessionario di un minor numero di posteggi nel territorio italiano.

5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di migliororia non modifica la durata e la scadenza della concessione.
6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di migliororia è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

Art. 15 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere, assegnate a seguito della conclusione dei bandi di assegnazione che si svolgeranno nel periodo 2017 – 2020 hanno una durata di 12 anni.

Art. 16 – Scambio di posteggio

1. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
2. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio, essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

Art. 17 – Bando Pubblico di assegnazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati, sono rilasciate attraverso appositi bandi che saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa regionale, e da ultima dalla D.G.R.V. 1552 del 10 ottobre 2016.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
3. Di norma entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.
4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
5. I partecipanti al bando non concessionari uscenti, risultanti idonei in graduatoria, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 (cento) posteggi; tale limite viene elevato a 3 (tre) per i mercati che hanno una consistenza superiore.
7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento, e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.
8. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni nell'ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima della pubblicazione del bando di concorso, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione e se necessario procedere allo spostamento della concessione stessa, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.
9. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e con approvazione delle modifiche al piano delle aree.

Art. 18 – Formazione delle graduatorie

1. Nei mercati e nei posteggi isolati, i punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 17, comma 3, potranno avere un totale complessivo di massimo 100 punti e sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
- b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 3. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera b), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, è attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2001.
 4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

5. I posteggi ubicati in zone di particolare pregio, storico, artistico, monumentale ecc. eventualmente indicate nel piano delle aree comunale, sono soggetti all'attribuzione di uno specifico punteggio, inserito nel bando pubblico di assegnazione, qualora si dichiarino disposti ad utilizzare la struttura commerciale che sarà indicata dal comune. Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato a coloro che saranno disponibili a limitare la merceologia della propria attività, sempre secondo quanto indicato nel bando pubblico sopra citato. Il punteggio, le caratteristiche strutturali e le limitazioni merceologiche potranno variare in relazione alla zona che si intende tutelare.
6. Per le fiere e le fiere promozionali la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo, intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3, ed è ottenuta con il maggior numero di presenze maturate dall'interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione. Su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 1 lettera b) del presente articolo saranno applicabili nella misura di: 4 (quattro) punti per ogni anno di partecipazione all'edizione della fiera o fiera promozionale sia da parte dell'interessato che del suo dante causa; si applicheranno inoltre i punteggi previsti dal precedente comma 5.
7. In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che posseda la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.
8. Per i bandi previsti dal precedente comma 6 si applicano le disposizioni previste dal comma 4.

Art. 19 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le contro deduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. **Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17.** In caso di società di persone, l'assenza dovrà essere giustificata come impedimento dal legale rappresentante. **L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.**
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione.

Art. 20 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 2 dalla verticale del limite di allineamento.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,20;
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 150 centimetri.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 21 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 22 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 23 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 24 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità può spostare la collocazione degli operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del mercato o del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante:
 - a. dall'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b. in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 25 – Sospensione dei mercati e mercati straordinari

Lo svolgimento o la sospensione dei mercati in giornate festive verrà stabilito nel calendario previsto dall'art. 8 – comma 3 – della L.R. 10/2001

Art. 26 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 29.

CAPITOLO II – FIERE

In via provvisoria non si assume alcun provvedimento, per la precarietà del calendario fieristico.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.

2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 28 – Individuazione delle aree in cui può essere effettuato il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto in qualsiasi zona del territorio comunale all'infuori degli spazi indicati al successivo comma 2.
2. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato : nei dossi e nelle curve, nei passaggi stretti, nelle aree limitrofe ad incroci stradali e comunque fatta salva la viabilità nei due sensi e l'incolumità di persone e cose, ed in particolare nell'area antistante alle scuole materne, elementari e medie (nei giorni di presenza scolastica), alle chiese e all'edificio della Casa di Riposo, che ricadono rispettivamente in via Capitello(Scuola Materna di Castagnaro e Casa di Riposo), via S. Agostino (Scuola Materna di Menà), via Dante Alighieri (Scuola Elementare di Castagnaro e Chiesa Parrocchiale), via Piazza Menà (Scuola Elementare di Menà), via Stazione (Scuola Media di Castagnaro), Piazza Padre Orfeo Mantovani (Chiesa Parrocchiale di Menà), ed in tutte le tipologie di sosta previste dal codice della strada. Nella zona antistante il marciapiedi dal n. 188 al n.232 della Piazza di Via Dante Alighieri.

Art. 29 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Il commercio itinerante dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore dovrà svolgere la propria attività negli stessi orari previsti dal commercio al dettaglio su sede fissa;
5. L'operatore che effettua la somministrazione di alimenti e bevande dovrà osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 30 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Sanzioni

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, sulla base al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - d) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 32 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 33 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 34 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

